



Ministero dell'Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO**

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE

Via Gioconda, n. 1 – 26100 CREMONA (CR) – Tel: 0372 28228

E-mail: CRIC82100Q@ISTRUZIONE.IT – PEC: CRIC82100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

***Integrazione al Regolamento di disciplina:  
infrazioni riconducibili  
al bullismo e cyberbullismo***

**approvato con delibera n. 05**

del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2022

## **Art. 1 - PREMESSE**

Tale regolamento specifico nasce dalla necessità per l'Istituzione scolastica di promuovere il benessere degli studenti nell'ambiente scolastico e più in generale il benessere psicofisico degli stessi. Infatti il clima scolastico e le modalità di relazione intraprese in presenza e in rete influenzano direttamente il clima scolastico, il benessere a scuola e la qualità della vita degli studenti.

Si ritiene pertanto di fondamentale importanza adeguare il Regolamento di disciplina dell'Istituto per ottemperare a quanto disposto dalla Legge 71/2017, in considerazione della formazione di futuri cittadini digitali consapevoli, anche in previsione dell'attività didattica con modalità a distanza.

Il presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni non va inteso in senso punitivo, ma quale strumento per promuovere un corretto uso dei cellulari, del PC e dell'utilizzo della rete.

Il Regolamento va ad integrare il protocollo in termini procedurali il tipo di intervento pensato a tutela e a supporto della vittima di bullismo e cyberbullismo, in modo tale che non debba sentirsi isolata e possa contare sull'intervento tempestivo da parte dell'Istituzione scolastica.

Il Regolamento vuole inoltre costituire un'opportunità rieducativa per i bulli e cyberbulli, a cui deve essere data la possibilità di ravvedersi e di cambiare il loro atteggiamento attraverso il dialogo con i docenti, il coinvolgimento della famiglia, eventualmente con l'intervento di uno psicologo, fino ad arrivare all'irrogazione della sanzione quale spunto di riflessione per un percorso di ridefinizione della propria condotta.

Nel caso in cui la famiglia del bullo o cyberbullo non collabori, lo giustifichi o mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o ci sia la recidiva nei comportamenti si provvederà ad una segnalazione ai servizi sociali.

Nei casi di condotta di particolare gravità, che costituiscono reato, diventa obbligatoria da parte dell'Istituzione scolastica rappresentata dal Dirigente la segnalazione alla Polizia postale e alle altre Autorità competenti.

## **Art. 2 - BULLISMO E CYBERBULLISMO: RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e contrastati da tutti e in tutte le forme, nel rispetto della normativa ed in particolare da quanto previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di procedura penale;
- dalla Legge n.71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
- dal D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di corresponsabilità"
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", diffuse con nota MIUR n. 2519 del 15/04/2015
- dalla nota MI n. 5515 del 27/10/2017, "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo"
- dal DM n. 18 del 13/01/2021, "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo",

## **Art. 3 - INTERVENTO IN CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI**

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono variare, a seconda della gravità dei fatti accertati, da attività a vantaggio della comunità scolastica fino alla sospensione dalle attività didattiche. Ai fini del rapporto di proporzionalità tra infrazione e sanzione, esse sono ritenute dall'Istituzione scolastica sempre facenti parte della tipologia di infrazioni gravissime, in quanto gli atti di bullismo e cyberbullismo non possono essere in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Il bullo o il cyberbullo, che spesso non sono del tutto consapevoli della sofferenza provocata, dovrebbero essere aiutati a comprendere la conseguenza del loro gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Il Consiglio di classe potrà deliberare la sospensione fino a 15 giorni, e/o una sanzione disciplinare alternativa (ad es. esclusione dalla partecipazione ad attività ricreative e/o a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione; attività a vantaggio della comunità scolastica; produzione di un elaborato scritto, occasione di riflessione sull'infrazione stessa).

La sospensione oltre i 15 giorni sarà disposta dal Dirigente scolastico e il Consiglio di Istituto.

In quest'ultimo caso di particolare gravità, si procederà inoltre alla denuncia alle Autorità competenti e all'attivazione di percorsi per il recupero e il reintegro nella comunità scolastica e sociale.

Nel caso che gli atti commessi si configurino anche come reato, il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituzione scolastica, procederà alla denuncia alle Autorità competenti.

#### **Art. 4 - PROCEDURA SCOLASTICA IN CASO DI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO**

In caso di segnalazione di un atto di bullismo /cyberbullismo, l'Istituzione scolastica procederà secondo quanto articolato nel relativo "Protocollo bullismo e cyberbullismo" d'Istituto.

In tutti i casi, all'atto di accertamento della validità della segnalazione, verrà attivato per tutti i soggetti coinvolti il "Protocollo scuola spazio di legalità", che vede la collaborazione della Prefettura di Cremona.

#### **Art. 5 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Le infrazioni sottoriportate fanno riferimento alle tipologie di atti di bullismo e cyberbullismo descritti nel "Protocollo bullismo e cyberbullismo" d'Istituto, a cui si rimanda per le relative definizioni.

Sono considerate sanzionabili tutte le infrazioni sottodescritte che vanno ad interferire nelle relazioni tra docenti e alunni, nonché tra alunni dell'Istituzione scolastica, sia che avvengano nell'edificio scolastico, sia al di fuori di esso, che avvengano in luogo sia reale che virtuale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: in chat, in social, via cellulare/telefono, in videogiochi via web o offline).

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

L'accettazione di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia dell'eventuale ricorso.

L'attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare ma evidenzia che l'allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato di cui il consiglio di classe terrà conto nel momento dell'attribuzione del giudizio di comportamento.

L'Organo competente a comminare la sanzione disciplinare, in caso che preveda l'allontanamento dalle lezioni, seguirà la procedura descritta negli artt. 7-9 del Regolamento di disciplina dell'Istituto.

<b>Infrazione</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Organo competente</b>	<b>Sanzione alternativa/accompagnatoria</b>
1. Atti di bullismo diretti verbali	Allontanamento dalle lezioni da 1-15 giorni, a seconda della gravità del fatto. Costituisce aggravante se l'infrazione è operata ai danni di persone fragili o disabili.	Consiglio di classe	-Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra: 1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni 2. ricerca su tematiche del bullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC. -Esclusione dalle uscite didattiche.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Attività socialmente utili alla comunità educante</li> <li>- Attività socialmente utili anche presso altri enti di promozione sociale</li> </ul>
2. Atti di bullismo diretti fisici	Allontanamento dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità e alla durata nel tempo del fatto.	<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni</li> <li>2. ricerca su tematiche del bullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Esclusione dalle uscite didattiche.</li> <li>-Attività socialmente utili alla comunità educante</li> <li>- Attività socialmente utili anche presso altri enti di promozione sociale</li> </ul>
3. Atti di bullismo indiretti	Allontanamento dalle lezioni da 1-15 giorni, a seconda della gravità e della durata del fatto. Costituisce aggravante se l'infrazione è operata ai danni di persone fragili o disabili, o si configura come discriminatorio per etnia, credo religioso, orientamento sessuale.	Consiglio di classe	<p>Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni</li> <li>2. ricerca su tematiche del bullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Esclusione dalle uscite didattiche.</li> <li>-Attività socialmente utili alla comunità educante</li> </ul>
4. Sostenere il bullo, unendosi all'azione aggressiva di cui ai punti 1.-2.-3.	<p>Convocazione dei genitori a colloquio con il Dirigente scolastico.</p> <p>Allontanamento dalle lezioni da 1- 5 giorni, a seconda della gravità e della durata del fatto.</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>	<p>Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni</li> <li>2. ricerca su tematiche del bullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Esclusione dalle uscite didattiche.</li> <li>-Attività socialmente utili alla comunità educante</li> </ul>
5. Atti di cyberbullismo scritto-verbale	Allontanamento dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità e alla durata nel tempo del fatto.	<p>Consiglio di classe (sospensione da 1 a 15 giorni)</p> <p>Consiglio d'Istituto (sospensione oltre i 15 giorni, non</p>	<p>Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni</li> </ol>

		ammissione all'anno successivo/all'Esame di Stato)	2. ricerca su tematiche del cyberbullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC. -Esclusione dalle uscite didattiche. -Attività socialmente utili alla comunità educante - Attività socialmente utili anche presso altri enti di promozione sociale
6. Atti cyberbullismo visivo	Allontanamento dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità e alla durata nel tempo del fatto.	Consiglio di classe (sospensione da 1 a 15 giorni)  Consiglio d'Istituto (sospensione oltre i 15 giorni, non ammissione all'anno successivo/all'Esame di Stato)	Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra: 1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni 2. ricerca su tematiche del cyberbullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC. -Esclusione dalle uscite didattiche. -Attività socialmente utili alla comunità educante - Attività socialmente utili anche presso altri enti di promozione sociale
7. Esclusione (estromissione sistemica intenzionale dall'attività online)	Allontanamento dalle lezioni da 1-15 giorni, a seconda della gravità e della durata del fatto. Costituisce aggravante se l'infrazione è operata ai danni di persone fragili o disabili, o si configura come discriminatorio per etnia, credo religioso, orientamento sessuale.	Consiglio di classe	Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra: 1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni 2. ricerca e riflessione su tematiche del cyberbullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC. -Esclusione dalle uscite didattiche. -Attività socialmente utili alla comunità educante
8. Impersonificazione (furto d'identità, furto, appropriazione, uso indebito e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, etc.)	Allontanamento dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità e alla durata nel tempo del fatto.	Consiglio di classe (sospensione da 1 a 15 giorni)  Consiglio d'Istituto (sospensione oltre i 15 giorni, non ammissione all'anno successivo/all'Esame di Stato)	Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra: 1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni 2. ricerca su tematiche del cyberbullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC. -Esclusione dalle uscite didattiche. -Attività socialmente utili alla comunità educante - Attività socialmente utili anche presso altri enti di promozione sociale

9. Sostenere l'atto di cyberbullismo (anche come spettatore passivo)	<p>Convocazione dei genitori a colloquio con il Dirigente scolastico.</p> <p>Allontanamento dalle lezioni da 1- 5 giorni, a seconda della gravità e della durata del fatto.</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>	<p>Produzione obbligatoria di un elaborato a scelta tra:</p> <p>1. tema per casa sui fatti accaduti, da svolgere in collaborazione con i genitori, e riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni</p> <p>2. ricerca su tematiche del cyberbullismo con assegnazione di un titolo da parte del CdC.</p> <p>-Esclusione dalle uscite didattiche.</p> <p>-Attività socialmente utili alla comunità educante</p>
--	---	--	--

In caso di fatti/comportamenti di particolare gravità che violano il codice penale, potrà essere prevista una sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni con provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.

Si procederà inoltre alla denuncia alle autorità competenti e all'attivazione di percorsi per il recupero e il reintegro nella comunità scolastica e sociale in collaborazione con i servizi socio-educativi.

Il Consiglio di classe, ai fini dell'elaborazione collegiale della valutazione sul comportamento, dovrà tener conto delle infrazioni e relative sanzioni comminate agli studenti contenute nel presente Regolamento.

#### **Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Tale regolamento costituisce integrazione del regolamento di disciplina ed è parte integrante del Regolamento d'Istituto.
2. Esso viene pubblicato sul sito web e nell'albo on line.
3. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente a partire dalla data di approvazione di esso da parte del Consiglio d'Istituto.